

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SENZA CONFINI

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Genova Via Robino 94 A 7, un' Associazione Culturale, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata "Associazione Culturale Teatro Senza Confini" in breve T.S.C.

Art. 2 – Scopo

L' Associazione è apertita e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato e la partecipazione all'Associazione a mezzo di prestazioni gratuite.

- 1) L'Associazione ha carattere apolitico e non ha fini di lucro.
- 2) Essa ha lo scopo primario di favorire e promuovere attività culturali, educative formative, ricreative e sociali in qualsiasi campo dell'arte, del pensiero e dello spettacolo.
- 3) A tal fine essa potrà, da sola o in concorso con altri soggetti:
 - a) organizzare rassegne, incontri, conferenze, seminari, convegni, spettacoli di ogni natura, viaggi di studio, o partecipare a tali manifestazioni;
 - b) diffondere in ogni forma opportuna le metodologie dell'improvvisazione teatrale;
 - c) prendere iniziative editoriali, sia dotandosi di un proprio organo di stampa, sia promuovendo pubblicazioni o collaborando alla redazione e alla diffusione delle stesse;
 - d) compiere ogni altro atto ritenuto utile dagli organi associativi, compresa l'affiliazione ad enti di ogni natura che a livello nazionale ed internazionale condividano le finalità dell'Associazione ed operino in settori specifici di comune interesse, nonché la stipulazione di accordi e convenzioni con detti enti.
- 4) Allo stesso fine l'Associazione potrà inoltre collaborare nelle forme meglio viste con enti pubblici o privati di qualsiasi natura.



Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale; essi saranno in linea di principio, se esistenti, reinvestiti nell'attività culturale.

L' Associazione ha per finalità, la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività, e della cultura teatrale ed in particolar modo l' Improvvisazione Teatrale.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e specializzare le sue attività (ricorrendo cioè a prestazioni di soggetti esterni solo quando nessuno dei soci potrebbe e/o sarebbe in grado di effettuare) e nel rispetto delle formalità di legge.

Art. 3 – Durata

la durata dell' Associazione è di anni 5 e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, in ipotesi di giusta causa e/o in tutti i casi previsti dal codice civile di oggettiva impossibilità di funzionamento e/o prosecuzione dell'attività stessa solo su proposta vincolante del Consiglio Direttivo.



€1,22

Fuori da tale ipotesi il vincolo associativo durerà per 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente statuto ed alla scadenza degli stessi si scioglierà automaticamente estinguendosi.

Art. 4 – Categorie di soci

Le categorie di soci sono le seguenti:
soci fondatori
soci ordinari

I soci fondatori sono i membri del Consiglio Direttivo nominati in atto costitutivo in carica per 5 anni essi sono intervenuti ed hanno dato vita alla costituzione dell'associazione. Hanno diritto di voto, sono tenuti al pagamento delle quote associative e possono essere rimossi dall'incarico quali appartenenti al Consiglio direttivo per giusta causa come per legge a seguito di votazione unanime dell'Assemblea di tutti i soci. I soci ordinari sono coloro che si associano per partecipare in via permanente alla vita e alle attività dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento delle quote associative, essi devono contribuire, partecipare, usufruire e conferire la propria prestazione gratuita nell'Associazione.

I soci tutti partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo chi ne faccia richiesta.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.


La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci



I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1 Dimissione volontaria;
- 2 Morosità protrattasi per oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa nonché altri casi di morosità stabiliti dal regolamento;
- 3 Esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo a buon andamento dell'associazione e dell'attività culturale ed in ogni altro caso previsto dall'approvato regolamento.

Il provvedimento di esclusione è assunto dal consiglio Direttivo.

Qualsiasi causa di cessazione del rapporto associativo non potrà originare in alcun modo richieste di pagamenti, rimborsi e/o indennità nei confronti dell'Associazione stessa né tantomeno la restituzione della quota associativa.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- 1 L'Assemblea generale dei soci
- 2 Il presidente
- 3 Il consiglio direttivo

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La sessione ordinaria si tiene una volta all'anno e quella straordinaria tutte le volte che se ne ravvedono i motivi di urgenza su istanza del Consiglio Direttivo.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.


Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non in stato di morosità. I minorenni potranno prendere parte con la presenza di uno dei soggetti che ne ha la rappresentanza legale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante



affissione di avviso nella sede dell' associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 giugno) per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e in ordine alla nomina degli organi del Consiglio Direttivo dell'associazione (nei casi e nei limiti espressamente previsti di cui all'art.4) e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo su delega scritta del Presidente.

L'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo il quorum previsto dall'art.4 (convocazione e votazione all'unanimità). Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole due terzi della maggioranza dei presenti salvo il quorum previsto dall'art.4 (convocazione e votazione all'unanimità).


Art. 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non in stato di morosità all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Le materie che seguono pur essendo deliberate dall'Assemblea straordinaria saranno



assunte all'unanimità degli associati (cioè vale sia per la convocazione, la deliberazione che per la votazione) esse materie riguardano: la durata dell'associazione, i quorum per l'assemblea straordinaria, l'esclusione di uno e/o di tutti i membri del Consiglio Direttivo, la natura gratuita delle prestazioni, la natura della presente associazione caratterizzata dall'assenza di fine di lucro e/o la trasformazione della stessa.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri: il presidente, il vicepresidente, il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni per il tempo di durata della vita dell'associazione ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e vicepresidente e Tesoriere; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 14 – Dimissioni del Consiglio Direttivo e/o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo

Il membro del Consiglio Direttivo può essere escluso o può cessare il rapporto associativo per dimissioni volontarie.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.


Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da uno dei due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissioni dei soci
- b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
- c. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci con il quorum sopra previsto
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre alla conoscenza dell'assemblea degli associati
- e. Adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero



- rendere necessari per motivi previsti dal presente statuto nonché di legge
- f. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci allo scopo potendo compiere tutte quelle operazioni connesse e necessarie per adempiere allo scopo sociale.

Art. 17 – Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, contestualmente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 18 – Il Presidente

il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza anche in giudizio e nei rapporti con i terzi.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo limitatamente alle proprie competenze.

Art. 20 – Il Vice Presidente

Il Vice presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento, anche temporaneo, di questo, e ne assume le funzioni nei casi previsti all'art.13.

Art.21 - Anno sociale

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario decorrerà dalla data di costituzione dell'associazione e avrà termine il 31 dicembre 2009.

Art. 22 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da beni mobili o immobili provenienti all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. L'Associazione trae i mezzi economici necessari allo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate:
 - a) quote associative;
 - b) liberi contributi versati dai Soci o da terzi;
 - c) donazioni e lasciti comunque ricevuti;
 - d) impiego od alienazione di beni mobili od immobili facenti parte del patrocinio



sociale;

- e) rimborsi spese effettuati dai soci o da terzi;
 - f) proventi derivanti dalle attività di Associazione;
 - g) altre entrate o contributi di cui all'art.4 della Legge 7 dicembre 2000, n.383;
 - h) da eventuali diritti per l'uso di opere dell'ingegno diritti d'autore o brevetti.
3. I contributi, le quote associative ed i rimborsi spese comunque e da chiunque ricevuti sono in ogni caso a fondo perduto e non soggetti a restituzione totale o parziale.
4. I proventi dell'attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci.

Art. 23 – Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, di cui agli artt. 3 e 12.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentito il parere vincolante ed obbligatorio del Consiglio Direttivo in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Fin d'ora si stabilisce che per la determinazione nonché relativamente ai criteri di distribuzione di un'eventuale attivo residuale il Consiglio Direttivo dovrà aver riguardo alle categorie dei soci – prevedendo cioè una percentuale di distribuzione proporzionata e parametrata oltre che alla specifica categoria del socio alla permanenza dello stesso nell'associazione nonché all'assiduità, quantità e disponibilità dell'attività prestata, seppure a titolo gratuito.

La destinazione del patrimonio residuo potrà anche avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sento l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del :

- 1. Codice Civile
- 2. Atto Costitutivo

